

# **Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP)**

## **Modifica del 5 giugno 2015**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>1</sup> concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive è modificata come segue:

*Art. 5*

*Abrogato*

*Art. 9 lett. c n. 2*

*Abrogato*

*Art. 14*

*Abrogato*

*Allegato 1 n. 3.1*

3.1 Caratterizzazione di  
proprietà pericolose

Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

*Allegato 3 n. 1*

1. Chi richiede un attestato all'UFSP in base all'esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell'articolo 3 della direttiva 74/556/CEE<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> RS **814.812.31**

<sup>2</sup> Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

5 giugno 2015

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset